

S.C.I.A. – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

(articolo 19 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.)

**EFFETTUAZIONE PICCOLO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO PRESSO PUBBLICO
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE, SENZA MODIFICHE AL LOCALE E NON
SOGGETTO ALLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 80 DEL T.U.L.P.S.**

per eventi per i quali è prevista una presenza contemporanea di persone in numero non superiore 200
e che si concludono entro le ore 24.00 del giorno di inizio

(articoli 68/ 69 – comma 1, ultimo periodo – del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773)

La presente può essere presentata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo: polizialocalevinovo@pec.it
o all'indirizzo: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it
OPPURE tramite lo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) al portale: <https://www.impresainungiorno.gov.it/>
OPPURE direttamente allo sportello comunale: in tal caso dovrà essere presentata in duplice copia, di cui una dovrà essere conservata dal soggetto interessato, dopo avervi fatto apporre il timbro di ricezione da parte del Comune.

Il sottoscritto			
nato a		Prov.	il
residente in	Prov.	Via	n.
<u>IN PROPRIO</u> ☐ <u>OPPURE:</u> ☐ nella sua qualità di _____ e, come tale, in rappresentanza di _____			
con sede legale in _____			
Codice fiscale		Partita IVA	
Recapito telefonico (dato obbligatorio) – fax – e.mail			
P.E.C. - Posta elettronica certificata (dato obbligatorio)			

in quanto titolare / gestore del PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

DENOMINATO _____

con sede in VINOVO in: _____

(ubicazione dell'esercizio)

di cui alla ☐ autorizzazione ☐ S.C.I.A. n. del ____/____/____

Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

SEGNALA

ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990

e per gli effetti di cui agli articoli 68-69 (comma 1 – ultimo periodo) del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.

che effettuerà piccoli spettacoli o intrattenimenti nel proprio locale, in forma temporanea, come di seguito precisato:

☐ **PICCOLI TRATTENIMENTI DANZANTI**

☐ **ALTRE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O TRATTENIMENTO**

consistenti in:
.....

con le seguenti modalità:

- non verranno allestite apposite sale, per cui l'attività di spettacolo o di trattenimento sarà realizzata in locale o area normalmente destinata all'attività di somministrazione
- non verranno allestite strutture diverse da quelle normalmente utilizzate per l'attività di somministrazione alimenti e bevande, nei confronti della quale l'attività di spettacolo o di trattenimento rimane meramente complementare e accessoria
- il pubblico esercizio/luogo di svolgimento del trattenimento temporaneo:
 - ☐ non consente una capienza contemporanea di persone superiore alle 100 unità e, di conseguenza, sarà consentito soltanto un afflusso di pubblico tale che, sommato al personale in servizio presso il pubblico esercizio, non determini la presenza di più di 100 persone. Saranno comunque rispettate le misure di sicurezza previste al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996 *
 - ☐ consente una capienza contemporanea di persone superiore alle 100 unità ma sarà consentito soltanto un afflusso di pubblico tale che, sommato al personale in servizio presso il pubblico esercizio, non determini la presenza di più di 200 persone. Saranno interamente rispettate le regole tecniche di cui al D.M. 19 agosto 1996 (articolo 1, comma 1, lettera e)
- ☐ saranno utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e/o diffusione musicale (diversi da apparecchi radiofonici o televisivi) su suolo pubblico, per cui è stata richiesta e ottenuta l' "Autorizzazione in deroga" n. del, prevista all'articolo 12 del "Regolamento acustico comunale"
oppure
 - ☐ non saranno utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e/o diffusione musicale MA si prevede il possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, per cui è stata richiesta e ottenuta l' "Autorizzazione in deroga" n. del, prevista all'articolo 12 del "Regolamento acustico comunale" (in "Appendice normativa": "TABELLA – Valori limite assoluti per le sorgenti sonore")
oppure
 - ☐ non saranno utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e/o diffusione musicale e NON si prevede il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore (in "Appendice normativa": "TABELLA – Valori limite assoluti per le sorgenti sonore")
- ☐ per la realizzazione dell'evento non è necessaria alcuna limitazione al traffico o alla sosta dei veicoli
oppure
 - ☐ per la realizzazione dell'evento è necessaria la limitazione al traffico e/o alla sosta dei veicoli, per cui è stata richiesta e ottenuta l'emissione della specifica ordinanza, ai sensi del Codice della Strada, n. del

* D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

Titolo XI

Per i locali ... con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

S.C.I.A. - continua alla pagina successiva

Luogo di svolgimento

- ☐ all'interno del proprio locale
- ☐ nell'area antistante ☐ di proprietà privata
- ☐ su suolo pubblico concesso con atto n. del

Frequenza di svolgimento

- ☐ il giorno dalle ore alle ore
- ☐ il giorno dalle ore alle ore
- ☐ il giorno dalle ore alle ore

OPPURE

- ☐ nelle giornate di dalle ore alle ore

(indicare i giorni della settimana interessati)

comprese nel periodo dal al

LA POSSIBILITÀ DI INDICARE PIÙ GIORNI NON FA VENIR MENO L'ASPETTO RELATIVO ALLA DURATA DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO QUI SEGNALATE, CHE COMUNQUE SI CONCLUDERANNO ENTRO LE ORE 24.00 DEL GIORNO IN CUI HANNO AVUTO INIZIO.

DICHIARA

- ✓ di essere in possesso del certificato SIAE (o atto equipollente)
- ✓ che non saranno apportate modifiche agli impianti elettrici, già a norma secondo il D.M. n. 37/2008
- ✓ che l'effettuazione dello spettacolo o del trattenimento non si configura come attività imprenditoriale fine a se stessa bensì come attività accessoria rispetto a quella di somministrazione alimenti e bevande, che rimane comunque l'attività prevalente
- ✓ di essere a conoscenza dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., di osservare le prescrizioni di seguito descritte o comunque impartite dall'autorità competente ai sensi delle norme vigenti:
 - durante lo svolgimento dell'attività di spettacolo o trattenimento non dovranno essere superati i valori assoluti di cui alla "TABELLA - Valori limite assoluti per le sorgenti sonore" allegata al "Piano di classificazione acustica" e qui riportata in "Appendice normativa", fatto salvo l'ottenimento della "Autorizzazione in deroga" prevista dall'articolo 12 del "Regolamento acustico comunale", che comunque potrà essere concessa per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi
 - per la realizzazione dell'attività di spettacolo o trattenimento non dovranno essere apportate modifiche alla normale sistemazione e collocazione degli arredi e pertanto non ci sarà alcun allestimento particolare di strutture soggette alla verifica della specifica agibilità da parte della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o, ove previsto, da professionista abilitato (articolo 80 del T.U.L.P.S. e articolo 141 del relativo regolamento di esecuzione)
 - dovranno in ogni caso essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale o area, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità
 - dovrà essere rispettata la quiete pubblica
- ✓ di essere a conoscenza degli adempimenti previsti dalla D.G.R. 59-870 del 29 dicembre 2014 in materia di organizzazione e assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, di comunicazione preventiva al Servizio di emergenza territoriale-118 e di redazione del "Piano di soccorso sanitario"

(Compilare gli spazi e barrare le caselle che interessano. Si ricorda che il modulo deve essere compilato in ogni sua parte)

☒ che nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi non sussistono le cause di divieto, sospensione e decadenza previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*” (in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85¹ del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sull'apposito Allegato 1)

☐ di **non** aver riportato / ☐ di **aver** riportato **ottenendo la riabilitazione**
condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo (articolo 11 del T.u.l.p.s.)

☒ ☐ di **non** aver riportato / ☐ di **aver** riportato **ottenendo la riabilitazione**
oppure
☐ di **aver** riportato **senza avere ottenuto la riabilitazione**
condanne per: delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico,
delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità (articolo 11 del T.u.l.p.s.)

☒ di non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (articolo 11 del T.u.l.p.s.);

☒ di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti (articolo 92 del T.u.l.p.s.)

☒ di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 131 del T.u.l.p.s. (l'autorizzazione per l'effettuazione dello spettacolo o trattenimento non può essere concessa a chi è incapace di obbligarci)

☒ di rispettare, relativamente al locale, agli apparecchi in esso presenti e all'esercizio della propria attività, la normativa specifica in vigore

☐ (eventuale) di gestire l'esercizio anche a mezzo di rappresentante ai sensi degli articoli 8-comma 2 e 93-comma 2 del T.U.L.P.S. o articolo 116-comma 1 del relativo regolamento di esecuzione, nella persona del sig.

il quale ha compilato e sottoscritto il modello **“ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI RAPPRESENTANTE”**.

4

APPENDICE NORMATIVA

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”

Articolo 85

“Soggetti sottoposti alla verifica antimafia”

In vigore dal 13 febbraio 2013

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

TABELLA - Valori limite assoluti per le sorgenti sonore

(articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Planimetrie e zonizzazioni come da “Piano di classificazione acustica” approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 14 febbraio 2005.

S.C.I.A. per spettacoli o trattenimenti in pubblico esercizio di somministrazione
APPENDICE INFORMATIVA

La legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38, e s.m.i., “*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*” prevede, all'articolo 15, la possibilità – per i pubblici esercizi - di porre in essere alcune attività che si configurano come accessorie rispetto a quella, principale e prevalente, dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Tali attività accessorie si concretizzano nelle seguenti:

- a. Installazione e uso di apparecchi televisivi
- b. Installazione e uso di dispositivi e impianti per la diffusione sonora delle immagini
- c. Effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo.

Condizioni essenziali sono:

- che le attività accessorie siano svolte nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e/o bevande
- che non venga imposto un pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni
- che il locale non venga trasformato in una sala d'intrattenimento
- che vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

Il medesimo articolo 15 fa comunque salve le disposizioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.) per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici.

Le norme del T.U.L.P.S. sopra citate vietano la realizzazione di pubblici spettacoli e/o intrattenimenti in assenza di apposito titolo autorizzativo di P.S. (pubblica sicurezza) e sanciscono le modalità con le quali deve essere verificata l'idoneità del luogo di svolgimento.

In virtù delle ultime modifiche al “Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” vigono alcune particolarità per gli spettacoli o intrattenimenti che si svolgono presso i pubblici esercizi.

Secondo l'attuale disciplina possono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio i piccoli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per singole specifiche ricorrenze, comunque organizzati eccezionalmente, sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande e non ci siano allestimenti tali da configurare la trasformazione in locali di pubblico spettacolo.

Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento di esibizioni artistiche programmate e all'accoglienza prolungata dei clienti, o laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza ricorrente anche se saltuaria, oppure laddove siano presenti elementi tipici di una attività imprenditoriale (anche se non esclusiva o principale) quali la pubblicizzazione con interventi straordinari come stampa di manifesti o volantini o quali la richiesta di un pagamento di biglietto d'ingresso o l'applicazione di maggiorazioni sul prezzo delle consumazioni, continuano ad essere applicabili le disposizioni del T.U.L.P.S. e quelle, connesse, del relativo regolamento di esecuzione.

In ogni caso devono essere sempre rispettate le norme sull'inquinamento acustico; la normativa in materia prevede, comunque, la possibilità di chiedere deroghe al rispetto dei limiti indicati dal piano comunale di zonizzazione acustica; tale deroga non potrà essere concessa, però, per un numero complessivo di giorni superiore a 12, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare (art. 14-comma 4 del “Regolamento acustico comunale”).

Per le attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 68-69 del T.U.L.P.S.¹ è necessario presentare lo specifico modello “*SCIA intrattenimento in P.E.*” di cui la presente costituisce appendice.

Per le fattispecie che – invece – necessitano di autorizzazione (per le quali non potrà essere utilizzato il presente modello) potrebbe anche essere necessario sottoporre il locale a preventiva verifica di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S., da richiedere almeno trenta giorni prima della data prevista per l'evento, con l'intervento della Commissione comunale di vigilanza o – ove previsto – con la presentazione di specifica relazione tecnica da parte di un professionista iscritto all'albo.

Relativamente, poi, all'organizzazione e all'assistenza sanitaria da assicurare negli eventi e nelle manifestazioni programmate, la D.G.R. n. 59-870 del 29 dicembre 2014, cui si rimanda, ha previsto specifici adempimenti in capo ai soggetti organizzatori.

Tutti i modelli sopra citati da utilizzare a seconda dei diversi casi, per realizzare attività temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento, compreso il modello per la “Comunicazione al Servizio di emergenza territoriale-118”, sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune, nella sezione “Polizia amministrativa”.

Si rammenta che l'effettuazione di spettacoli o trattenimenti pubblici senza titolo autorizzativo è punita ai sensi dell'articolo 666 del codice penale con una sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549.

¹ Ci si riferisce ad attività di spettacolo o trattenimenti, anche danzanti, che prevedono la partecipazione di non più di 200 persone e che si concludono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, realizzate anche in maniera ricorrente ma senza strutture aggiuntive appositamente allestite per lo stazionamento del pubblico, per le quali cioè vengono utilizzate le consuete sistemazioni e collocazioni degli arredi del pubblico esercizio.